

O.P.C.M. 29 settembre 2005, n. 3464 ⁽¹⁾.

Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 203, della [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#). (Ordinanza n. 3464) ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 10 ottobre 2005, n. 236.

⁽²⁾ Il presente provvedimento è anche citato, per coordinamento, in nota all'art. 1, comma 203, [L. 30 dicembre 2004, n. 311](#).

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#);

Visto il [decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 9 novembre 2001, n. 401](#);

Visto l'art. 1, comma 203, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad erogare ai soggetti competenti contributi per la prosecuzione degli interventi e dell'opera di ricostruzione nei territori colpiti da calamità naturali per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell'art. 5 della [legge 24 febbraio 1992, n. 225](#); autorizzando a tal fine la spesa annua di 58,5 milioni di euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2005;

Visto il medesimo art. 1, comma 203, che rinvia per la ripartizione dei predetti contributi ad ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate ai sensi dell'art. 5, comma 2, della citata [legge n. 225 del 1992](#), destinando almeno il 5 per cento delle risorse complessive, alla realizzazione del piano di ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia, ai sensi dell'art. 4 dell'[ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2003, n. 3279](#), nonché una quota del 5 per cento per il completamento della ricostruzione degli edifici situati nei comuni delle regioni Marche ed Umbria danneggiati dal terremoto del settembre 1997, una quota del 5 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della provincia di Brescia colpiti dagli eventi sismici del 24 novembre 2004, una quota del 2 per cento per gli interventi di ricostruzione nei comuni della regione Sardegna colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 2004 ed una quota pari a 4 milioni di euro annui per fronteggiare le esigenze derivanti dalla situazione emergenziale conseguente alle intense precipitazioni verificatesi nei giorni 31 ottobre e 1° novembre 2004 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nonché una quota pari a 5 milioni di euro annui per consentire la prosecuzione degli interventi di cui all'art. 50, comma 1, lettera i), della [legge 23 dicembre 1998, n. 448](#),

ripartendo detta quota alla regione Basilicata e Campania nella misura rispettivamente del 25 per cento e del 75 per cento;

Visto l'art. 6, comma 1, del [decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90](#), convertito, con modificazioni, nella [legge 26 luglio 2005, n. 152](#), con il quale sono state disciplinate le modalità di utilizzo dei predetti contributi, stabilendo in particolare che ai medesimi si applica il disposto di cui all'art. 4, comma 91, della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#), nel rispetto dell'art. 3, commi da 16 a 21-ter, della medesima [legge n. 350 del 2003](#);

Visto l'art. 1, comma 75, della predetta [legge n. 311 del 2004](#) che, al fine del consolidamento dei conti pubblici rilevanti per il rispetto degli obiettivi adottati con l'adesione al patto di stabilità e crescita, stabilisce che le rate di ammortamento dei mutui attivati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali e dagli altri enti pubblici ad intero carico del bilancio dello Stato sono pagate agli istituti finanziatori direttamente dallo Stato;

Sentite le regioni interessate nella riunione del 21 settembre 2005 a Pavia;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

1. 1. I contributi di cui all'art. 1, comma 203, della [legge 30 dicembre 2004, n. 311](#), sono ripartiti tra le regioni interessate nei termini indicati nell'allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle calamità ivi individuate.

2. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede all'ammortamento dei mutui quindicennali che le regioni ovvero i commissari delegati, qualora nominati, sono autorizzati a contrarre, sulla base dei contributi a ciascuna spettanti.

3. Le risorse derivanti dai predetti mutui affluiscono ai bilanci delle regioni interessate ovvero alle apposite contabilità speciali istituite ai sensi della [legge 29 ottobre 1984, n. 720](#), e successive modificazioni ed integrazioni, intestate ai commissari delegati.

2. 1. I mutui di cui all'art. 1 saranno stipulati a tasso fisso come definito dalla presente ordinanza. Anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche

rese disponibili per la realizzazione degli interventi in questione, le operazioni di finanziamento dovranno essere concluse alle migliori condizioni possibili, previa verifica e raffronto di una pluralità di offerte da parte dei potenziali soggetti finanziatori.

2. Nel caso di mutui con la Cassa depositi e prestiti S.p.a., l'operazione sarà regolata secondo la normativa che disciplina i finanziamenti della gestione separata della Cassa stessa.

3. Nel caso di ricorso ad istituti finanziatori diversi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., il tasso di interesse non può essere comunque superiore al tasso per le operazioni di Interest rate swap (Euribor sei mesi versus tasso fisso) in euro dieci anni, rilevabile alle ore dodici del giorno lavorativo antecedente la stipula del contratto di mutuo sulla pagina Isdafx 2 del circuito Reuters, maggiorato di uno spread massimo di 0,10 punti percentuali per anno.

4. A valere sui contributi ripartiti tra le regioni nei termini di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza potranno essere effettuate più operazioni di finanziamento una volta formalizzati i programmi delle attività che si intendono realizzare attraverso il finanziamento stesso. Nei contratti di finanziamento sono indicate le finalità cui sono destinati i finanziamenti e la data di versamento.

5. Entro trenta giorni dalla stipula dei mutui gli istituti finanziatori trasmettono al Dipartimento della protezione civile copia conforme dei contratti. Entro trenta giorni dall'avvenuta erogazione gli istituti finanziatori inviano al Dipartimento della protezione civile copia conforme della relativa quietanza.

6. Le rate di ammortamento sono rimborsate direttamente dal Dipartimento della protezione civile mediante il pagamento di trenta rate semestrali posticipate, costanti, comprensive di capitali ed interessi calcolati a partire dal giorno successivo alla data di erogazione. A tal fine l'istituto finanziatore trasmette al Dipartimento della protezione civile la richiesta di pagamento delle rate, che dovrà pervenire almeno quarantacinque giorni prima della scadenza, specificando le modalità di accredito.

Allegato 1

	D.P.C.M.	EVENTO	CONTRIBUTO
		Movimento franoso in località	

ABRUZZO (3)	25.2.2005	Colle Grande nel Comune di S. Martino di Maruccina (CH)	300.000,00	
	11.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005 Abruzzo e Umbria	300.000,00	
BASILICATA	26.11.2004	Avversità atmosferiche novembre 2004 provincia di Matera	800.000,00	
		Sisma 1980	1.250.000,00	[1]
	4.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	300.000,00	
CALABRIA	11.3.2005	Frana di Cerzeto	550.000,00	
	26.11.2004	Eventi meteorologici novembre 2004	1.000.000,00	
CAMPANIA		Sisma 1980	3.750.000,00	[1]
	9.5.1998	Alluvioni Sarno 1998	300.000,00	
	11.3.2005	Eventi alluvionali marzo 2005	400.000,00	
	21.9.2001	Alluvioni settembre 2001	217.350,00	
	31.1.2003	Alluvioni gennaio 2003	260.000,00	
	3.10.2003	Alluvioni settembre 2003	300.000,00	
	28.12.2004	Alluvioni dicembre 2004	300.000,00	
	EMILIA ROMAGNA	27.5.2005	Frana da crollo Gole di Scascoli	500.000,00
16.5.2002		Eventi meteo Bologna e Modena maggio 2002	100.000,00	
13.1.2004		Eventi meteo Ottone e Cerignale	100.000,00	
7.3.2003		Eventi sismici Forlì-Cesena gennaio 2003	100.000,00	
29.11.2002		Alluvioni 2002	1.291.920,00	
18.11.2004		Eventi meteo marini Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini	1.000.000,00	
29.3.2003		Sisma provincia Bologna del 14.9.2003	400.000,00	
FRIULI VENEZIA	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.153.200,00	
	18.11.2004	Alluvioni novembre 2004	4.000.000,00	[1]

GIULIA			
LIGURIA	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.327.730,00
LAZIO	18.2.2005	Eventi alluvionali dicembre 2004 Tarquinia	50.000,00
LOMBARDIA	11.7.2001	Tromba d'aria luglio 2001	500.000,00
	29.11.2002	Alluvioni 2002	1.729.800,00
	5.8.2005	Frana di Spriana	1.000.000,00
	26.11.2004	Sisma Brescia nov. 2004	2.925.000,00
MARCHE	18.11.2004	Eventi atmosferici	300.000,00
	4.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	600.000,00
	27.9.1997	Sisma 1997	1.023.750,00
MOLISE	31.10.2002	Sisma 2002 - S. Giuliano	2.925.000,00
	31.1.2003	Alluvioni gennaio 2003	300.000,00
	31.10.2002	Sisma 2002 - S. Giuliano	1.725.000,00
	31.10.2002	Sisma 2002	5.600.000,00
PIEMONTE	29.11.2002	Alluvioni 2002	800.000,00
	8.11.1994	Eventi alluvionali Alessandria 1994	500.000,00
PUGLIA	31.10.2002	Sisma 2002	1.000.000,00
	12.9.2003	Alluvioni settembre 2003 Taranto	2.000.000,00
	18.11.2004	Eventi alluvionali ottobre 2004 Lecce e Taranto	600.000,00
	26.11.2004	Eventi alluvionali novembre 2004	1.200.000,00
SARDEGNA	10.12.2004	Eventi alluvionali dicembre 2004	1.170.000,00
	3.12.2004	Frana di Bonorva	750.000,00
	10.12.2004	Eventi alluvionali dicembre 2004 Cagliari, Nuoro e Sassari	400.000,00fs
SICILIA	13.5.2005	Estensione emergenza di cui al D.P.C.M. 18 marzo 2005 (Comune di Naro) al Comune di Agrigento	500.000,00
	15.6.2005	Movimenti franosi nel Comune di	25.000,00

[1]

[1]

[1]

[1]

		S. Giuseppe Jato (PA)	
	18.3.2005	Frana di Naro	500.000,00
	29.10.2005	Sisma 2002	4.000.000,00
	23.12.2003	Emergenza Lampedusa	75.000,00
	24.3.2005	Movimento franoso nel Comune di Mussomeli (CL)	100.000,00
TOSCANA	29.9.2003	Eventi atmosferici Massa Carrara	2.000.000,00
	18.11.2004	Eventi atmosferici ottobre 2004 Arezzo, Grosseto e Siena	600.000,00
UMBRIA	7.4.2005	Movimento franoso nel territorio delle province di Terni e Perugia	700.000,00
	27.9.1997	Sisma 1997	1.901.250,00
	11.3.2005	Precipitazioni nevose gennaio 2005	200.000,00
VENETO	29.11.2002	Alluvioni 2002	800.000,00

58.500.000,00

[1] Riserva di legge.

 (3) Vedi, anche, l'art. 6, [O.P.C.M. 22 dicembre 2005, n. 3485.](#)
